

# **Le spese e gli interessi nella domanda di ammissione al passivo**

***Dott. Massimo Cambi***

## Aggiornamenti

05/10/2015: integrata analisi collocazione interessi ipotecari

27/10/2016: Cassazione 8979/16 su interessi di mora ex D.Lgs. 231/02

## NOTE:

Il presente lavoro rappresenta la risultanza degli studi e delle conoscenze dell'Autore, anche in considerazione del fatto che molte delle casistiche affrontate di seguito presentano posizioni discordi nella dottrina e nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

La presente pubblicazione è destinata all'utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà per l'utilizzo del manuale a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio.

Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo.

Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Autore.

## **LE SPESE**

### **NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO**

#### **SPESE DEL RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

Riconosciute solo le spese "vive"

#### **Opinioni discordi:**

- Cass. 6787/2000, che riconosce privilegio per spese di giustizia equiparando il creditore istante al creditore pignoratizio [forti dubbi, perché il priv.ex 2755/2770 è un privilegio speciale sui beni oggetto di pignoramento, ma nel caso del creditore istante non si capisce come poter estendere tale privilegio trasformandolo da speciale in generale];
- Alcuni Tribunali, tra cui Trib. Milano 4857/2002, ammettono in chirografo tali spese

#### **SPESE PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE**

Chirografo solo per le spese "vive"; altre spese (diritti ed onorario) vanno escluse

#### **SPESE DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE DEL CREDITO**

Chirografo (nel caso che la sentenza sia stata emessa prima della dichiarazione di fallimento)

#### **SPESE GIUDIZIO MONITORIO**

Ammesse in chirografo le spese liquidate in Decreto Ingiuntivo, nonché le spese di registrazione.

E' necessario che il Decreto Ingiuntivo prodotto in sede di ammissione al passivo sia completo della apposita formula di cui all'art. 647 c.p.c. sottoscritta dal Giudice che ha emesso il D.I., con data anteriore a quella di fallimento<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **Art. 647 c.p.c.**

La giurisprudenza consolidata "è esplicita nel senso che il D.I., solo se dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata (Cass. 784/64; 659/66; 1246/66; 1776/67; 1125/68; 2627/71)" (Cass. 6085/2004); "con la conseguente inopponibilità alla massa se non dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 6918/2005; 9346/1997)" (Cass. 6198/2009).

#### **Conseguenze dell'inopponibilità**

- il D.I. inopponibile alla massa è come se non esistesse per la procedura, per cui il credito richiesto va accertato e provato da parte del creditore con altra documentazione; di conseguenza se l'istanza di ammissione al passivo è fondata solo ed esclusivamente sul D.I. (inopponibile), il credito è inammissibile per carenza documentale;

- Cass. 5727/2004: in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a D.I. proposto dal debitore poi fallito, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione, perché se il creditore vuol far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il credito ai sensi dell'art. 52 l.f. mediante la procedura di accertamento del passivo;

- Cass. 22549/2010: poiché il D.I. è inefficace nei confronti della massa è inefficace anche l'ipoteca giudiziale iscritta, in quanto il titolo provvisorio che giustifica l'iscrizione non è più suscettibile di divenire definitivo nei confronti della massa stessa (Cass. 2789/1996, 6918/2005);

### **SPESE LIQUIDATE IN ATTO DI PRECETTO**

Chirografo (ovviamente se notificato prima del fallimento)

N.B.: c'è chi ritiene che le dette spese spettino solo se dopo segue la procedura esecutiva

### **SPESE PER IL PROTESTO**

Chirografo

### **SPESE "ESECUTIVE" (pignoramento, ecc.)**

Si fa riferimento a spese per espropriazioni ancora in corso alla data di fallimento (cioè fino all'assegnazione delle somme ricavate, perché se le somme sono già assegnate dal Giudice delle Esecuzioni prima del fallimento, il creditore ha diritto di apprenderle).

#### Privilegio per spese di giustizia

Art. 2755: *I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori, hanno privilegio sui beni stessi*

Le variabili che incidono sulla valutazione della spettanza del privilegio sono le seguenti:

- le spese sono sostenute nell'interesse comune dei creditori, ovvero il pignoramento è stato fruttuoso ed il creditore è il primo pignorante → se sì, spetta il privilegio per spese di giustizia;
- le spese non sono sostenute nell'interesse comune dei creditori, ovvero il creditore non è il primo pignorante oppure il pignoramento è stato infruttuoso → no privilegio per spese di giustizia.

Ai sensi dell'art. 491 c.p.c. l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, per cui il privilegio può essere riconosciuto solo per le spese del pignoramento e quelle successive (no per il D.I. e per il precetto).

Casi di spettanza:

- spese di espropriazione (dal pignoramento in poi);
- spese per cancellazione ipoteche in procedimento esecutivo;
- spese per esecuzione di sequestro conservativo;

ATTENZIONE: le spese relative al procedimento esecutivo medesimo (ovverosia alla liquidazione vera e propria del bene) vanno soddisfatte in prededuzione.

Casi di non spettanza del privilegio per spese di giustizia:

- pignoramento negativo o inefficace
- pignoramento successivo al primo
- spese di precetto
- spese giudizio accertamento credito o del D.I.

#### Privilegio per spese di intervento

Art. 2749: *Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione*

Qualora non spetti il privilegio per spese di giustizia (non ricorrendone le condizioni), i creditori privilegiati hanno diritto al privilegio per le spese di intervento nel processo di esecuzione

Casi:

- pignoramento successivo al primo → spese seguono la stessa collocazione del credito azionato: in privilegio per creditori privilegiati, in chirografo per i chirografari [ai sensi dell'art. 491 c.p.c. il privilegio può essere riconosciuto solo per le spese del pignoramento e quelle successive (no per il D.I. e per il precetto)]
- pignoramento negativo o inefficace → stessa regola precedente, anche se c'è chi ritiene che le spese vadano in chirografo indipendentemente dalla natura del credito (dal momento che non è ravvisabile un intervento)


Caso	Tipologia credito azionato	Ammissione spese			
		Priv. spese giustizia	Stesso priv. credito azionato	Chirografo	Note
Primo pignorante	Privilegiato	X			
	Chirografario	X			
Pignoramenti successivi	Privilegiato		X		
	Chirografario			X	
Pignoramenti negativi	Privilegiato		X*		dubbio
	Chirografario			X	

### **SPESE PER IPOTECA**

Le spese per costituzione di ipoteca, iscrizione e rinnovazione, nonché le spese per l'intervento nel procedimento di esecuzione, sono collocate nello stesso grado del credito garantito, sempre che l'ipoteca si sia consolidata [Per tali spese l'estensione è automatica].

In caso contrario vanno riconosciute, perché comunque rappresentano una spesa in tutela del credito, ma in chirografo.

Le parti possono estendere la prelazione ipotecaria ad interessi maggiori e a spese giudiziali diverse, ma l'estensione deve essere esplicitamente prevista nell'atto di costituzione dell'ipoteca od in un altro autonomo atto, e deve risultare esplicitamente nell'iscrizione ipotecaria.




### **SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI**

Non ammesse (ammesse in chirografo solo se riconosciuta la effettiva necessità)

### **LA QUESTIONE IVA**

Cass. 3843/1995: L'iva è ricompresa tra le spese del processo, dovute dalla parte soccombente a quella vittoriosa, che quest'ultima assuma di aver versato al proprio difensore, quando non sia autorizzata a portare l'imposta in detrazione; pertanto, va cassata la sentenza che abbia condannato il soccombente al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva, senza compiere alcun accertamento circa la possibilità della parte vittoriosa di detrarre l'imposta.

Pertanto se il creditore che chiede l'ammissione al passivo è un soggetto passivo IVA che quindi detrae detta imposta → l'IVA non va riconosciuta



## **GLI INTERESSI**

### **NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO**

Per inquadrare l'argomento occorre distinguere tra:

- tipologia di interessi: corrispettivi, compensativi, moratori
- natura del credito azionato: chirografario, ipotecario, pignoratizio o privilegiato
- periodo di riferimento: prima / dopo il fallimento

**TIPI DI INTERESSI:** nel libro IV del codice civile si distinguono tre tipi di interessi

<b>Corrispettivi</b>	<b>Compensativi</b>	<b>Moratori</b>
<p>l'art. 1282 stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto (salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente). Pertanto, per legge per tutti i crediti liquidi decorrono interessi a partire dal giorno in cui si rendono esigibili (ovvero dalla loro scadenza), senza bisogno di messa in mora o apposita previsione.</p>	<p>sono particolari interessi dovuti per debiti non esigibili e sono dovuti solo nei casi previsti espressamente dalla legge.</p>	<p>sono quelli dovuti in caso di mora del debitore (ovvero di inadempimento dell'obbligazione) e rappresentano la liquidazione del relativo danno. Sono di due categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>ex re</i> – casi artt. 1219 e 1222</li> <li>2) <i>ex persona</i> – richiedono intimazione o richiesta scritta inequivoca che produce effetti da data notifica al debitore</li> </ol>

Tralasciando gli interessi compensativi (alquanto rari e regolati dalla legge), l'attenzione si focalizza sugli interessi corrispettivi e moratori.


#### **INTERESSI CORRISPETTIVI**

TUTTI i crediti liquidi e scaduti producono interessi dal momento della esigibilità, per cui gli interessi corrispettivi spettano SEMPRE, purché siano richiesti dal creditore: il PRINCIPIO DELLA DOMANDA è inderogabile.

#### **Misura degli interessi (art. 1284):**

**Interessi legali:** il tasso degli interessi è previsto *ex-lege* se non pattuito diversamente

**Interessi convenzionali:** sono quelli pattuiti per iscritto ad un tasso superiore a quello legale. Se manca forma scritta o non ne è stabilita la misura, sono dovuti in misura legale.



### **INTERESSI DI MORA**

Condizioni di ammissibilità:

- credito liquido ed esigibile;
- costituzione in mora

Effetti: interessi di mora dovuti da data costituzione in mora (notifica al debitore)

Tasso: legale, se non pattuito diversamente

**Interessi di mora in pronuncia giudiziale** (opponibile a procedura): decorrono da data indicata nel provvedimento fino a data fallimento al tasso indicato

Se provvedimento (D.l. o sentenza) inopponibile al fallimento, interessi moratori non spettanti

### **L. 192/1998: Interessi di mora nel contratto di sub-fornitura**

Termine pagamento non può eccedere i 60 giorni (90 in casi particolari); se contrattualmente non previsto si fa riferimento ai 60 giorni da consegna bene o comunicazione avvenuta esecuzione della prestazione.

Ritardo nei 30 giorni: interessi di mora pari al TUS + 5 punti (salvo interessi contrattuali superiori)

Ritardo superiore a 30 giorni: si aggiunge agli interessi moratori una penale del 5% sul dovuto

### **L. 231/2002: Interessi di mora per ritardi nelle transazioni commerciali**

Art. 1, comma 2

Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;


Alcuni Tribunali ritengono che la norma non si applica alle procedure concorsuali

**[NOVITA']** La Cassazione con sentenza 8979/2016 ha sancito che il citato divieto di riconoscimento degli interessi moratori, opera solo a decorrere dalla dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente. Pertanto, in sede di ammissione al passivo, il G.D. deve accertare l'entità degli interessi moratori anche in assenza di una sentenza passata in giudicato.

\* \* \* \* \*


**CREDITI CHIROGRAFARI**

Interessi legali o convenzionali, dal di del dovuto fino alla data di fallimento, sono ammessi in chirografo. Dopo il fallimento niente (art. 55 l.f.).



**CREDITI PRIVILEGIATI (ESCLUSO PEGNI ED IPOTECHE)**


In privilegio gli interessi convenzionali o legali per l'anno in corso e quello precedente. Per i privilegi speciali, in privilegio gli interessi legali successivi al fallimento fino alla data della vendita dei beni. In caso di pluralità di vendite gli interessi cessano di maturare gradualmente e proporzionalmente. In caso di privilegi generali, gli interessi legali decorrono fino al piano di riparto con cui vengono pagati.



**CREDITI PIGNORATIZI**

In privilegio gli interessi convenzionali maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento. Anno in corso da intendersi come arco dei dodici mesi dalla data d'inizio del debito d'imposta (c.d. annata contrattuale) e non come anno solare. In privilegio gli interessi legali successivi al fallimento, dalla data finale dell'annata contrattuale fino alla data della vendita del bene pignorato. In chirografo fino a data fallimento:

- differenza tra interessi moratori e interessi convenzionali nell'annata in corso;
- interessi corrispettivi e moratori antecedenti annata in corso.



**CREDITI IPOTECARI**

Condizione: tasso di interesse DEVE essere indicato nella nota d'iscrizione (altrimenti, non ammissibile alcun interesse)

Il calcolo delle annate


L'annata in corso alla data del pignoramento non è l'anno solare, ma il periodo va determinato con il seguente procedimento:

- a) Determinare la data di decorrenza degli interessi del debito:
  - o Nel caso di debiti da mutuo: la data contrattualmente prevista;
  - o Nel caso di debiti accertati giudizialmente: data della mora indicata in sentenza, oppure in mancanza, data di pubblicazione del provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza);



Le annate iniziano tutte in tale giorno (ad es. 1° maggio).

- b) Individuare l'annata all'interno della quale cade la data di pignoramento, ovvero (se non effettuato) la data di dichiarazione di fallimento: è l'annata in corso che inizia in una data che chiamiamo B e finisce il giorno C (ad es. B=1° maggio anno n; C=30 aprile anno n+1)
- c) Sottrarre due anni alla data B: la data risultante è A (ad es. A=1° maggio anno n-2).



#### Interessi ante fallimento:

Collocazione ipotecaria per le due annate anteriori e quella in corso alla data del pignoramento indipendentemente dal tipo di ipoteca (art. 2855, co. II).

Esistono varie interpretazioni del secondo comma dell'art. 2855:

- 1) privilegio ipotecario spetta per ogni tipo di interesse (corrispettivi e moratori);
- 2) privilegio solo per interessi corrispettivi ma non per quelli moratori (è la giurisprudenza più recente della Cass. che si va consolidando)<sup>2</sup>;
- 3) [posizione rara] privilegio spetta solo nella misura degli interessi corrispettivi, il di più fino alla misura moratoria va in chirografo.

A seconda dell'interpretazione la collocazione degli interessi è la seguente:

#### Interpretazione 1):

- privilegio: interessi corrispettivi e moratori annata in corso e delle due precedenti
- chirografo:
  - o interessi corrispettivi e moratori prima delle due annualità;
  - o interessi non iscritti o eccedenti il limite iscritto;

#### Interpretazione 2):

- privilegio: solo interessi corrispettivi annata in corso e delle due precedenti
- chirografo:
  - o interessi moratori annata in corso e due precedenti;
  - o interessi corrispettivi e moratori prima delle due annualità;
  - o interessi non iscritti o eccedenti il limite iscritto;

#### Interessi post fallimento:

Collocazione ipotecaria: interessi legali (calcolati come interesse semplice sul capitale) fino alla data della vendita (sempre che nella nota sia indicato il tasso)


Non ammessi: differenza tra tasso convenzionale e legale non spetta nemmeno in chirografo (c'è chi ritiene che tale differenza vada riconosciuta in chirografo)

<sup>2</sup> Tale impostazione giurisprudenziale, ancorché aderente ad una interpretazione letterale della norma, appare criticabile per due motivi:

- le ipoteche giudiziali, per loro stessa natura non produrrebbero mai interessi privilegiati, in quanto tale tipo di ipoteca nasce solo a seguito di un inadempimento, per cui gli interessi prodotti hanno solo natura moratoria e quindi chirografaria; ciò contraddice il dettato del medesimo comma II dell'art. 2855, che stabilisce che la norma si applica a qualunque tipo di ipoteca;
- si crea una situazione *illogica*, poiché un'ipoteca volontaria produce interessi privilegiati (corrispettivi) fino alla messa in mora, dopo di che gli interessi diventano moratori e quindi chirografari, successivamente dopo la fine dell'annata in corso fino alla vendita diventano nuovamente privilegiati; paradossalmente, quando il creditore dovrebbe essere maggiormente tutelato, ovvero dopo l'inadempimento del debitore, gli interessi che maturano perdono la collocazione privilegiata.

ESEMPIO - 1

Contratto mutuo con decorrenza 01.05.2006, con interesse convenzionale regolarmente iscritto del 7%;  
 Pignoramento del 25.10.2012 (ipotizziamo per semplicità coincidenza pignoramento con inadempimento);  
 Prima rata non pagata 01.11.2009;  
 Fallimento del 20.01.2013;  
 Anno in corso – dal 01.05.2012 (B) al 30.04.2013 (C)  
 Inizio biennio precedente – 01.05.2010 (A)



Interpretazione sub 1):

dal 1/11/09 al 1/5/10: in chirografo interessi convenzionali su rate scadute al di fuori del triennio agevolato  
 dal 1/5/10 al 30/4/13: in privilegio ipotecario interessi convenzionali nel triennio agevolato  
 dal 30/4/13 alla vendita: in privilegio interessi legali

Interpretazione sub 2):

dal 1/11/09 al 1/5/10: in chirografo interessi convenzionali su rate scadute al di fuori del triennio agevolato  
 dal 1/5/10 al 25/10/12: in privilegio ipotecario interessi convenzionali nel triennio agevolato  
 dal 25/10/12 al 30/4/13: in chirografo interessi moratori nel triennio agevolato  
 dal 30/4/13 alla vendita: in privilegio interessi legali

## Normativa di riferimento

### **Art. 647 cpc**

#### **Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente**

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice, su istanza anche verbale del ricorrente dichiara esecutivo il decreto.

Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta ne proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

### **Art. 1219 cc**

#### **Costituzione in mora.**

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

- 1) quando il debito deriva da fatto illecito;
- 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
- 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

### **Art. 1221 cc**

#### **Effetti della mora sul rischio.**

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

### **Art. 1222 cc**

#### **Inadempimento di obbligazioni negative.**

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

### **Art. 1223 cc**

#### **Risarcimento del danno.**

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

### **Art. 1224 cc**

#### **Danni nelle obbligazioni pecuniarie.**

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

### **Art. 1282 cc**

#### **Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.**

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

### **Art. 1283 cc**

#### **Anatocismo.**

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

**Art. 1284 cc**

**Saggio degli interessi.**

*Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.*

*Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.*

*Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.*

**Art. 2749 cc**

**Estensione del privilegio.**

*Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.*

*Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.*

**Art. 2788 cc**

**Prelazione per il credito degli interessi.**

*La prelazione ha luogo per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.*

**Art. 2855 cc**

**Estensione degli effetti dell'iscrizione.**

*L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.*

*Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.*

*L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.*

**Art. 54 l.f.**

**Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.**

*I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.*

*Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.*

*L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.*

**Art. 55 l.f.**

**Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.**

*La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.*

*I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.*

*I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 96, 113 e 113-bis . Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.*